

(N. 637)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1969

Norme relative a sanatorie per decorrenze incolpevoli di termini da concedersi in caso di situazione di anormale funzionamento di pubblici servizi

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi tempi si sono verificate, e vanno verificandosi ancora, situazioni di anormalità nel funzionamento dei servizi pubblici. Non si tratta solo di servizi che vengono interrotti per un certo tempo, ma anche di fenomeni di interruzione o di rallentamento sporadici come conseguenza di scioperi occasionali o parziali dei personali postali o ferroviari o telefonici, dei cosiddetti scioperi a singhiozzo, dei fenomeni di ostruzionismo legalitario, di manifestazioni locali che interrompono per alcune ore vie di comunicazione eccetera. Tali fenomeni oltre alle conseguenze dirette, facilmente constatabili possono avere anche conseguenze indirette, anche gravi per il funzionamento dei vari rami dell'Amministrazione e per gli interessi di privati che indubbiamente vi sono connessi. Uno sciopero o un ritardo imprevedibile nel funzionamento delle poste può essere causa del mancato arrivo in termine di una petizione, di un ricorso, di un reclamo spedito dalla provincia con osservanza dei tempi previsti o prevedibili come normali per l'arrivo della corrispondenza. Una interruzione ferroviaria improvvisa può impedire l'arrivo in sede di persona che debba

provvedere a compiere un atto giudiziario o un atto amministrativo per il quale sia prestabilito un termine perentorio. In questi casi non è possibile che si provveda con un accertamento come quello che la legge demanda al Ministro competente per l'accertamento del mancato funzionamento degli uffici giudiziari: occorre perciò che una norma vi sia che permetta una valutazione caso per caso perchè non si abbiano conseguenze dannose a carico di privati per fenomeni e fatti del tutto estranei alla loro volontà ed il più delle volte alla loro stessa normale possibilità di previsione.

In relazione a questa situazione, pare al sottoscritto necessario che intervenga una norma che modifichi la situazione legislativa attuale lasciando alla valutazione prudente ed equitativa del Giudice che sia chiamato ad accertare la decadenza di un diritto, la possibilità dell'accertamento delle cause per le quali il termine perentorio sia trascorso invano e conseguentemente di giudicare sulla applicabilità della indicata decadenza.

Si tratta di una norma certamente da applicarsi con criterio restrittivo, ma la cui adozione è essenziale se si vuol tener conto

del fatto che i termini devono contribuire a sollecitare il corso della giustizia, corrispondono al bisogno di certezza del diritto, servono ad evitare situazioni nelle quali la parte non in buona fede possa approfittare a danno dell'altra, ma non possono essere applicati a danno della parte che abbia fat-

to tutto ciò che sia umanamente possibile, secondo la comune esperienza, per attenersi alle norme di legge.

In relazione a quanto sopra il sottoscritto si permette, onorevoli senatori, di proporvi l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Quando chi sia incorso in decadenza da un termine perentorio dimostri che la decadenza sia derivata dal mancato regolare funzionamento di un pubblico servizio, il Giudice o l'Autorità amministrativa che sia chiamata a prendere atto della decadenza o a dichiararla può accertare che la decadenza sia avvenuta per forza maggiore e provvedere di conseguenza o a concedere alla parte nuovo termine o ad ammettere come tempestiva la produzione o la dichiarazione o l'atto che sia stato effettuato in ritardo.

Quando l'applicazione della norma di cui al comma che precede sia richiesta all'Autorità giudiziaria di qualunque grado o natura, l'organo giudicante provvede con ordinanza non impugnabile, valutando le circostanze concrete con giudizio equitativo.

Art. 2.

La presente legge si applica ai termini scaduti dopo il 1° gennaio 1968 ma restano fermi gli effetti della cosa giudicata e delle transazioni intervenute prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.